



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

**OGGETTO: ESECUZIONE SENTENZE TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA E CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE PENALE. AZIONI LEGALI DI RECUPERO CREDITO.**

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 432 del 13.10.2023 concernente la Struttura organizzativa dell'Ente;

CONSIDERATO che, a seguito di denuncia alla Guardia di Finanza Compagnia Operativa di Foggia nei confronti del Sig. Penna Pasquale per il rilascio di dispositivi digitali, il GIP del Tribunale Ordinario di Foggia, in data 14/03/2022 ha reso sentenza di condanna *omissis*. Avverso tale sentenza il *omissis* ha proposto appello, e la CCIAA ha deliberato la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari con deliberazione n. 63 del 27/07/2022, demandando al Segretario Generale tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali;

VISTA la rinuncia all'appello in data 06/10/2023, la Seconda Sezione della Corte di Appello di Bari, ha condannato l'imputato a rifondere a questo Ente le spese del giudizio di secondo grado, quantificate in euro 800,00 oltre accessori e la somma di euro 62.385,00.

CONSIDERATO che le sentenze sono immediatamente esecutive e che ad oggi non risulta pervenuto il pagamento né delle spese legali liquidate nella sentenza di appello pari ad euro 800,00 oltre spese generali del 15%, né della somma di euro 62.385,00, nonostante i solleciti a partire da novembre 2023, a fronte dei quali vi è stata una proposta di rateizzazione, che l'Ente non ha ritenuto adeguata in virtù dell'ingente somma che il condannato è tenuto a restituire a questo Ente;

CONSIDERATA la necessità di deve procedere con urgenza all'individuazione di un legale per il recupero delle somme dovute;

RILEVATO che l'Ente non dispone di un proprio legale e l'art. 56 comma 1 lett h n. 5 del d.lgs n. 36/2023 esclude dall'applicazione della disciplina ordinaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici l'affidamento di incarichi professionali per la difesa in giudizio.

CONSIDERATO che la prestazione legale richiesta presuppone specifiche competenze nel campo del diritto civile con particolare riferimento alle esecuzioni e lo studio e valutazione congiunta di alcuni aspetti processuali e sostanziali legati all'esecuzione medesima;

RILEVATA la delicatezza del procedimento di cui trattasi in relazione al quale la CCIAA è coinvolta quale Ente danneggiato con implicazioni e riflessi in diversi ambiti giudiziari penale e civile, nonché la complessità del procedimento stesso in relazione alle questioni tecnico-giuridiche sottese alla procedura di recupero e al considerevole importo del credito oggetto della procedura;



ATTESO che per tutelare compiutamente gli interessi dell'Ente sussistono ragioni di esperienza, per l'affidamento dell'incarico all'Avv. Alberto Teta del Foro di Foggia, che in base al curriculum in possesso di questo Ente possiede le suindicate competenze trasversali;

ESAMINATI pertanto l'esistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali senza il ricorso a procedura comparativa: incarico connotato da elevata professionalità, in termini di specializzazione culturale e professionale, avente ad oggetto un servizio caratterizzato dalla infungibilità della prestazione e dalla sua non standardizzazione; valutazione oggettiva da parte di questa Camera di Commercio tesa al buon andamento della stessa, suffragata da risultanze curriculari e documentali;

DATO ATTO che l'Avv. Teta, si è dichiarato disponibile ad assistere e difendere l'Ente presentando apposito preventivo

VALUTATA congrua, sulla base parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022) l'offerta di € 5.188,33, comprensiva di IVA al 22% e altri accessori di legge (15% di spese generali, 4 % di cassa avvocati), presentata dall'Avvocato sopracitato, con preventivo acquisito al protocollo camerale n. 10805/E del 17/04/2024;

PRESO ATTO della L. 21/04/2023 n. 49 che disciplina l'equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti;

RITENUTO, per le motivazioni sopra richiamate ed a fronte del preventivo pervenuto, conferire all'Avvocato Alberto Teta, del Foro di Foggia, con studio a Foggia, in Corso Vittorio Emanuele, 8, l'incarico di svolgimento del servizio legale di rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento di recupero delle somme come stabilite nelle sentenze di primo e secondo grado a carico di *omissis*;

VERIFICATA la sussistenza di tutte le altre condizioni di legittimità per il conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come recepite dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 27/10/2008;

VISTO l'art. 56, co. 1, lett. h), n. 5), d.lgs. n. 36/2023. che, esclude dall'applicazione della disciplina ordinaria per l'aggiudicazione dei contratti pubblici l'affidamento di incarichi professionali per la difesa in giudizio in occasione di una lite già pendente;

VISTO l'art. 7, comma 6, lett. b) del Dlgs 165/2001: *"le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

VISTA la circolare PCDM n. 02 dell'11.03.2008 che introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi



6, 6-bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'esplicita esclusione per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto previsto in tema di "Conferimento diretto di incarichi professionali senza espletamento di procedura comparativa," dal Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e collaborazioni ad esperti esterni all'amministrazione, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 10 del 27/10/2008, secondo il quale, art. 9 lettera e): La Camera di Commercio può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure comparative previste dai precedenti artt.5 e 6, qualora ricorrano uno o più dei seguenti presupposti o circostanze:

- nei casi di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'amministrazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

DETERMINA

1. di avviare la procedura per il recupero della somma di euro 62.385,00 quale somma sottratta all'Ente camerale nonché della somma di euro 800,00 oltre accessori per spese di giudizio;
2. di affidare l'incarico di recupero del credito vantato dalla CCIAA all'Avv. Alberto Teta;
3. di dare atto che il compenso lordo ammonta ad euro 5.188,33, di cui euro 55,14 spese per estrazione copie autentiche sentenze, euro 620,13 comprensivo di accessori come per legge per Atto di precetto ed euro 4.513,06 comprensivo di accessori come per legge per esecuzione giudiziaria;
4. Di imputare il relativo onere pari a complessivi euro 5.188,33 al conto 325043 "Oneri legali" del corrente esercizio finanziario;
5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023;
6. di demandare agli uffici competenti tutti gli altri, eventuali, adempimenti consequenziali connessi previsti dalla richiamata normativa di cui al D.Lgs. 165/2001.

II SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs.82/2005